

-LINEE GUIDA APPLICAZIONE LEGGE 112/2016

La Determinazione della Regione Lazio n.02984 del 15/3/2019 con l'Allegato 1 sostituisce integralmente l'allegato B della DRL G15288 del 27/11/2018.

Si elencano di seguito alcune caratteristiche delle linee guida applicative del Decreto Interministeriale del 23/11/2016 e si accennano le principali differenze tra i due allegati sopra indicati:

-Già nell'intestazione del nuovo allegato, e poi anche nel corpo delle linee guida, si parla del **“durante e dopo di noi”**.

-1)Tra le **FINALITA' DEGLI INTERVENTI** il secondo capoverso è stato opportunamente modificato e si parla di soluzioni alloggiative innovative che puntino al raggiungimento del “maggior livello di autonomia possibile” (Si è giustamente tolta la frase in cui si diceva che il supporto riguardava le persone con disabilità grave ed aventi capacità di autonomia tali da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa).

Nel terzo capoverso non si ribadisce che si accolgono disabili fino ad un massimo di 5 persone e si precisa che “è assicurata la continuità di interventi e servizi erogati, indipendentemente dal raggiungimento di qualsivoglia limite di età”.

-2)Tra le **MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI** nel 1° capoverso si precisa che i progetti personalizzati sono finalizzati ad accompagnare la persona verso una maggiore “inclusione sociale nel rispetto delle peculiari esigenze e inclinazioni”.

Le UVMD nel definire i progetti personalizzati tengono conto delle risorse professionali ed economiche garantite dal Servizio Pubblico, nonché delle risorse messe a disposizione dalle famiglie e dagli Enti del Terzo Settore.

L'attuazione e la verifica dei progetti sono curate dal *CASE MANAGER*, FIGURA DI RIFERIMENTO INDIVIDUATA NEL PROGETTO STESSO, che è il responsabile del progetto personalizzato e *che assicura il monitoraggio* attraverso incontri periodici con la persona interessata e/o i suoi familiari e i responsabili dei programmi di indipendenza abitativa.

Alla fine del capitolo, si precisa che “il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei programmi di indipendenza abitativa è di competenza del Comune/Municipio capofila del Sovrabitto in rete con il Comune/Municipio sede dell'immobile stesso e con l'Azienda Sanitaria Locale di riferimento”.

-3) **II RESPONSABILE DEL PROGRAMMA DI INDIPENDENZA ABITATIVA** viene confermato che coordina, programma, organizza e gestisce la struttura. Collabora con il Case Manager e le UVM per il monitoraggio e la revisione dei progetti individuali. Rispetto alle precedenti linee guida non ci sono cambiamenti particolari e viene confermato che può essere individuato anche tra gli Operatori in servizio presso l'Ente del Terzo Settore cui è affidata la gestione dell'appartamento e del gruppo di persone che vi risiedono.

-4)LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL'APPARTAMENTO

Viene precisato che gli appartamenti devono essere ubicati in zone residenziali e in contesto non isolato. Viene tolta la caratteristica che debbano essere facilmente raggiungibili con uso di mezzi pubblici. E' ammessa la collocazione in aree rurali nell'ambito di progetti di agricoltura sociale. Non si parla più dell'esigenza di eliminare le barriere architettoniche. Vengono tolti i parametri vincolanti delle metrature delle stanza (9 metri per la singola e 14 metri per la doppia) e vengono descritte le caratteristiche necessarie in modo articolato, ma meno vincolante.